SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dei lavori pubblici

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Università di Trieste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11/L

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **417.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998.

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **418.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **419.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

Da 01G0010 a 01G0012

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2000.

Approvazione di n. 20 questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali.

00A15867

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 dicembre 2000.

Approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

01A0339

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **420.**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalità previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione.

2. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalità di cui all'annesso tecnico, 1ª parte, paragrafo II, della Convenzione.

Art. 4.

1. Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati è tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino Comando dei carabinieri.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, ma le stesse amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità necessarie perché gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497.

2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, è sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

CONVENTION

sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

CONSCIENTS des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,

EXPRIMANT leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d'aéronefs, d'autres moyens de transport et d'autres cibles,

PRÉOCCUPÉS par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l'accomplissement de tels actes de terrorisme,

CONSIDÉRANT que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,

RECONNAISSANT qu'afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d'établir d'urgence un instrument international obligeant les États à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués,

CONSIDÉRANT la Résolution 635 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l'Organisation de l'aviation civile internationale d'intensifier les travaux qu'elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

TENANT COMPTE DE la Résolution A27-8 adoptée à l'unanimité par l'Assemblée (27e session) de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d'un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

NOTANT avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans la préparation de la convention ainsi que sa volonté d'assumer les fonctions liées à la mise en application de cette convention,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article I

Aux fins de la présente convention :

1. Par «explosifs», il faut entendre les produits explosifs communément appelés «explosifs plastiques», y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l'annexe technique à la présente convention.

2. Par «agent de détection», il faut entendre une substance décrite dans l'annexe technique à la présente convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.

3. Par «marquage», il faut entendre l'adjonction à un explosif d'un agent de détection conformément à l'annexe technique à la présente convention.

4. Par «fabrication», il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d'explosifs.

5. Les «engins militaires dûment autorisés» comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l'État partie concerné.

6. Par «État producteur», il faut entendre tout État sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.

Article II

Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d'explosifs non marqués.

Article III

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire, d'explosifs non marqués.

2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux déplacements, à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, par les autorités d'un État partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur lesquels cet État partie exerce un contrôle conformément au paragraphe 1 de l'article IV.

Article IV

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État, pour empêcher qu'ils soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.

2. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État.

3. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État:

4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d'explosifs non marqués détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État.

5. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs visés au paragraphe II de la 1re Partie de l'annexe technique à la présente convention pour empêcher qu'ils ne soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.

6. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet État et qui n'ont pas été incorporés de la manière indiquée à l'alinéa d) du paragraphe II de la 1re Partie de l'annexe technique à la présente convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d'aucun autre alinéa dudit paragraphe II.

Article V

1. Il est établi par la présente convention une Commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après «la commission»), composée d'au moins quinze membres et d'au plus dix-neuf membres nommés par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (appelé ci-après «le Conseil») parmi des personnes proposées par les États parties à la présente convention.

2. Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.

3. Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.

4. Les sessions de la commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le Conseil.

5. La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve de l'approbation du Conseil.

Article VI

1. La commission évalue l'évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.

2. La commission, par l'entremise du Conseil, communique ses conclusions aux États parties et aux organisations internationales intéressées.

3. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l'annexe technique à la présente convention. La commission s'efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux États parties des amendements de l'annexe technique à la présente convention.

Article VII

1. Tout État partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification d'une proposition d'amendement de l'annexe technique à la présente convention, communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que possible à la commission afin qu'elle les examine. Le Conseil invite tout État partie qui formule des observations ou des objections au sujet de l'amendement proposé à consulter la commission.

2. La commission examine les avis des États parties exprimés conformément au paragraphe précédent et fait rapport au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l'amendement et des observations des États parties, y compris les États producteurs, peut proposer l'amendement à l'adoption de tous les États parties.

3. Si l'amendement proposé n'a pas été rejeté par cinq États parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification de l'amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre-vingt jours plus tard ou après toute autre période prévue dans l'amendement proposé pour les États parties qui ne l'auraient pas rejeté expressément.

4. Les États parties qui auraient rejeté expressément l'amendement proposé pourront par la suite, en déposant un instrument d'acceptation ou d'approbation, exprimer leur consentement de façon à être liés par les dispositions de l'amendement.

5. Si cinq États parties ou davantage s'opposent à l'amendement proposé, le Conseil le renvoie à la commission pour complément d'examen.

6. Si l'amendement proposé n'a pas été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les États parties.

Article VIII

1. Les États parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article VI.

2. Les États parties tiennent le Conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les États parties et aux organisations internationales intéressées.

Article IX

Le Conseil, en coopération avec les États parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pour faciliter la mise en oeuvre de la présente convention, y compris l'octroi d'une assistance technique et les mesures permettant l'échange de renseignements sur l'évolution technique du marquage et de la détection des explosifs.

Article X

L'annexe technique à la présente convention fait partie intégrante de celle-ci.

Article XI

1. Tout différend entre les États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque État partie pourra, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.

Article XII

Sauf dans les cas prévus à l'article XI, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente convention.

Article XIII

1. La présente convention sera ouverte le 1er mars 1991 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au 1er mars 1991. Après le 1er mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article. Tout État qui n'aura pas signé la convention pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État déclare s'il est ou non un État producteur.

3. La présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins de ces États aient déclaré conformément au paragraphe 2 du présent article qu'ils sont des États producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs instruments par cinq États producteurs, la présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion du cinquième État producteur.

4. Pour les autres États, la présente convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article XIV

Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et États parties :

1. chaque signature de la présente convention et la date de signature;

2. chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que la date du dépôt, en indiquant expressément si l'État s'est déclaré être un État producteur;

3. la date d'entrée en vigueur de la présente convention;

4. la date d'entrée en vigueur de tout amendement de la présente convention ou de son annexe technique;

5. toute dénonciation faite en vertu de l'article XV;

6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l'article XI.

Article XV

1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

FAIT à Montréal, le premier jour du mois de mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.

ANNEXE TECHNIQUE

1re PARTIE : DESCRIPTION DES EXPLOSIFS

I. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article I de la présente convention sont ceux qui :

a) sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10^{-4} Pa à la température de 25 °C,

b) dans leur formulation, comprennent un liant, et

c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d'intérieur.

II. Les explosifs suivants, mêmes s'ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au paragraphe 1 de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu'ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui :

a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés;

b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection d'explosifs;

c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires; ou

d) sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l'État de fabrication, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard dudit État. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du paragraphe 4 de l'article IV de la présente convention.

III. Dans la présente partie :

par l'expression «dûment autorisé(e)s» employée aux alinéas a), b) et c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l'État partie concerné;

l'expression «explosifs puissants» s'entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).

2e PARTIE : AGENTS DE DÉTECTION

Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d'un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau.

Tableau

Désignation de l'agent de détection	Formule moléculaire	Poids moléculaire	Concentration minimale
Dinitrate d'éthylèneglycol (EGDN)	$C_2H_4(NO_3)_2$	152	0,2 % en masse
2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB)	$C_6H_{12}(NO_2)_2$	176	0,1 % en masse
para-Mononitrotoluène (p-MNT)	$C_7H_7NO_2$	137	0,5 % en masse
ortho-Mononitrotoluène (o-MNT)	$C_7H_7NO_2$	137	0,5 % en masse

Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3997):

Presentato dal Ministro degli affari esteri, (DINI) il 4 maggio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 settembre 1999 ed il 5 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atto n. 3997/*A* - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 18 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6685):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 luglio 2000 ed il 19 settembre 2000.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000 e approvato il 12 dicembre 2000.

01G0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 2000, n. **421**.

Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 56, lettera *d)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Considerato che la Corte dei conti, con rilievo n. 9/00 del 21 agosto 2000, ha ritenuto illegittimo il provvedimento in esame e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nella parte in cui menzionano anche i lavori in economia;

Ritenuto di doversi conformare ai predetti rilievi e, *attesa quindi, la necessità di emanare il presente regolamento per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente;*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tipologie di prestazione e limiti di spesa.

1. Le forniture e i servizi che, a sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:

a) servizi di pulizia, derattizzazione e di disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonché spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;

b) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni — ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;

c) locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di cui alla lettera *b)*, ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

d) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

e) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

f) spese di traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l'amministrazione non possa provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo richiedano;

g) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

i) spese di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e spese casuali di cui all'articolo 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

l) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

m) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, macchine da calcolo, stampanti e apparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale tecnico; spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;

n) spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;

o) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di lire cinque milioni.

2. Per le spese di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *m)* ed *n)* del comma 1, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire duecento milioni; per quelle di cui alle lettere *e)*, *f)*, *h)*, *i)* ed *l)* nei casi in cui non sia superiore a lire cento milioni.

3. I limiti di valore di cui al comma 2 si intendono adeguati annualmente in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'I.S.T.A.T.

4. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in più forniture o servizi.

Art. 2.

Forme della procedura

1. L'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi indicati al precedente articolo 1, ha luogo:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta:

a) i servizi per la esecuzione dei quali l'amministrazione può ricorrere ad operai o comunque a personale da essa dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà dell'amministrazione medesima;

b) le forniture e le provviste a pronta consegna, nei limiti della tipologia e di importo indicati all'articolo 1, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati all'articolo 1, per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.

2. Possono essere eseguite a cottimo fiduciario le forniture di beni necessarie per l'esecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1.

3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 5.

Scelta del contraente

1. I preventivi per l'esecuzione dei servizi e delle forniture da effettuarsi in economia devono essere richiesti ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, ad eccezione dei casi in cui la specialità o l'urgenza del servizio o della fornitura, risultante da adeguata motivazione, non renda necessario il ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati ovvero che la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire quindici milioni, nel caso in cui la congruità del prezzo risulti dagli elenchi di cui all'articolo 8 o, comunque, da altro sistema di rilevazione dei prezzi.

2. La lettera di invito a presentare offerte, oltre a indicare l'oggetto della fornitura o del servizio, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione ed assistenza, deve prevedere espressamente le condizioni alle quali è assoggettata la fornitura stessa, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte.

3. La scelta del contraente avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella lettera di invito in ordine decrescente di importanza ovvero, in via alternativa, secondo il criterio del prezzo più basso previa la completa individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'offerta nella stessa lettera di invito.

Art. 6.

Ordinazione della fornitura

1. L'ordinazione dei servizi e delle forniture è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui alla vigente normativa in materia e deve essere effettuata per iscritto, con riferimento all'offerta presentata e selezionata, con lettera d'ordine o altro atto equipollente, comunque contenente le condizioni di esecuzione della fornitura, i relativi prezzi, le penali per ritardo, le modalità di pagamento, l'obbligo posto a carico dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta e provvedere alla esecuzione in danno, nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero in caso di ritardo nella esecuzione della fornitura quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialità.

Art. 7.

Casi particolari di procedura

1. Possono essere eseguiti in economia, entro il limite massimo di valore di lire duecento milioni, anche al di fuori delle ipotesi contemplate all'articolo 1, gli acquisti di beni e servizi nelle ipotesi di:

a) scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, qualora sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura o il servizio nel termine previsto dal contratto stesso;

b) completamento di forniture non previste da contratti in corso di esecuzione, qualora non sia possibile imporne la realizzazione nell'ambito della fornitura principale;

c) servizi o forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione potrebbe comportare danni alla amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ovvero al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché di danno della salute pubblica o all'ambiente.

2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 8.

Congruità dei prezzi e pareri

1. La valutazione di congruità dei prezzi dei servizi e delle forniture è assolta mediante l'indagine di mercato di cui all'articolo 5, tenuto conto, ove esistenti, degli elenchi previsti dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il parere di congruità dei competenti organi tecnici dell'amministrazione è comunque necessario in materia di forniture il cui importo superi lire cinquanta milioni ed è emesso con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

3. Per l'acquisizione di beni e servizi informatici si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 9.

Collaudo e regolare esecuzione

1. Le forniture eseguite in economia sono soggette a collaudo, anche parziale.

2. L'acquisizione di forniture il cui importo di spesa non superi venti milioni, al netto degli oneri fiscali, ovvero l'esecuzione di servizi senza limiti di spesa, sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione.

3. Il collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione sono effettuati da un funzionario o impiegato, dotato dei necessari requisiti tecnico/amministrativi, all'uopo nominato dall'organo competente ad ordinare la spesa, entro i successivi quindici giorni dallo svolgimento del servizio o dall'acquisizione della fornitura.

Art. 10.

Modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti non oltre trenta giorni dalla data del collaudo, del certificato di regolare esecuzione, o attestazione equipollente, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture redatte secondo la normativa vigente e corredate, qualora trattasi di forniture, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero munite della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri in caso di beni non inventariabili.

2. Al pagamento delle spese eseguite in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. La normativa dettata con il presente regolamento non si applica in caso di acquisto di beni e servizi da acquistare obbligatoriamente con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e relative disposizioni attuative.

2. Il presente regolamento ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, con riferimento all'allegato 2, numero 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923, è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000».

— Il regio decreto 23 maggio 1921, n. 827, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1924, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— L'art. 17 dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali o con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misura di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, è il seguente:

«Art. 6 *(Contratti pubblici).* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.

12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un «comitato per l'acquisizione di beni e servizi», con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economiche procedimentali.

14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.

18. ....

19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

20. Sono abrogati l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni.

— L'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante: «Delegificazioni e testi unici di norma concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1999, è il seguente:

«1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione».

— L'art. 56, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, è il seguente:

«Art. 56 *(Abrogazione di norme).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-*quinquies* (121/cost);

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 14, comma 1;

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

f) l'art. 29-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-ter) l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994.

2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2-*bis.* Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 recante: «Regolamento recate norma per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994 è il seguente:

«Art. 10 *(Disciplina delle spese in economia).* — 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, con successivo regolamento governativo, emanato, su proposta del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

2. Con lo stesso regolamento di cui al comma l sano stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti richiesti alle amministrazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi in economia, in conformità con i principi e le disposizioni stabiliti nel presente regolamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22, recante: «Regolamento recante norma transitoria per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1999, n. 33.

— L'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica e riordino della competenza del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997, è il seguente:

«4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del Dipartimento a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto».

— L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, è il seguente:

«Art. 26 *(Acquisto di beni e servizi).* — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni camparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente a norma in materia di danno ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986.

Note all'art. 1:

— L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è riportato nelle nota alle premesse.

— L'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1924, è il seguente:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

Note all'art. 8:

— L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è riportato nella nota alla premessa.

— L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante «Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994, è il seguente:

«Art. 4 *(Acquisizione di pareri).* — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo è prolungato, per una volta sola, di trenta giorni, che cominciano a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

5. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6. Resta ferma, con riferimento ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, la natura facoltativa del parere del Consiglio di Stato sugli schemi dei contratti per le pubbliche forniture previsto dall'art. 16, comma 1, punto 5, del testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norma in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1993.

Note all'art. 10:

— L'art. 56 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:

«Art. 56. — Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.».

— L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione e cancellazione della procedura di spesa e contabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994, è il seguente:

«Art. 9 *(Spese delegate su ordini di accreditamento).* — 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.

2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.

3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.

4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'art. 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.

5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.

6. . . . .

7. Il limite di somma previsto dall'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire due milioni dall'art. 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire venti milioni.

8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti a dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionano interessato, ovvero del capo della competente sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carica dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.

9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.

10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento.».

— Gli articoli 60 e 61 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono i seguenti:

«Art. 60. — Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.».

— L'art. 333 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

«Art. 333. — 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si ritrisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) (abrogata);

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Note all'art. 11:

— L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, è il seguente:

«Art. 26 *(Acquisto di beni e servizi)*. — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.».

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante: «Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994, è il seguente:

«Art. 10 *(Disciplina delle spese in economia)*. — 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, con successivo regolamento governativo, emanato, su proposta del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

2. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti richiesti alle amministrazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi in economia, in conformità con i princìpi e le disposizioni stabiliti nel presente regolamento.».

— L'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norma concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1999, è il seguente:

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*. — 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.».

01G0022

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovigo, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rovigo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovigo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Guagliata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rovigo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 novembre 2000, da ventuno componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Rovigo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2313/13-4/Gab. del 6 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovigo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Guagliata.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Monleale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Monleale (Alessandria) ed il sindaco nella persona del sig. Augusto Massa;

Considerato che, in data 28 novembre 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monleale (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monleale (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Augusto Massa.

Il citato amministratore, in data 28 novembre 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monleale (Alessandria).

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bova (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iannò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bova (Reggio Calabria), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 22 novembre 2000, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3024/2000/Gab. del 24 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bova (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iannò.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0349

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2000.

Individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2001 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali e quella europea;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie si è ritenuto opportuno prevedere quali manifestazioni traenti le lotterie tradizionali di consolidata conoscenza e di maggiore percezione (Viareggio, Agnano, Monza e Italia) integrate dalla lotteria Europea nonché da una classica rievocazione storico-religiosa (Perdonanza dell'Aquila);

Ritenuto opportuno affiancare a tali manifestazioni anche altri eventi di particolare rilevanza, al fine di garantire la partecipazione delle realtà locali e di realizzarne una equilibrata ripartizione geografica;

Visti i pareri della Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato e della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2001:

1) Carnevale di Viareggio, Festival della Canzone italiana di Sanremo, Carnevale di Acireale, Carnevale di Fano, Carnevale di Putignano;

2) Gran Premio di Agnano, Gran Premio F.1 San Marino di Imola, Maratona di Roma, Fiera Internazionale di Genova: «Euroflora», Trofeo Val di Fiemme;

3) Gran Premio F.3 di Monza, Gran Premio di Motociclismo-Mugello, «Giro dell'Ossola», «Udine Pedala»;

4) Perdonanza dell'Aquila, Corteo Storico di Federico II di Palermo, Iesi ed Oria, «Goletta Verde», Centomiglia del Garda, Palio dei Normanni di Piazza Armerina;

5) Lotteria Europea, Concorso «Miss Italia» Salsomaggiore, Gran Premio di Merano, Maratona d'Italia;

6) Lotteria Italia, con manifestazione televisiva abbinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 001

01A0466

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della convenzione per la gestione del concorso pronostici «Totip».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante la «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 1953 n. 100, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli («Totip») e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 7 luglio 1972, registrata il 14 luglio 1972 presso l'Ufficio del registro di Roma serie atti civili al n. 12742 ed i successivi atti aggiuntivi e integrativi, stipulati tra l'Unione nazionale incremento razze equine e la Sisal S.p.a. per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici denominato «Totip»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei successivi provvedimenti attuativi, l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che, quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione nazionale incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Vista la corrispondenza del 16 ottobre 2000, con la quale l'Unire nel sottolineare alcune peculiari caratteristiche del concorso pronostici «Totip», ha sostenuto la necessità del suo mantenimento in esercizio, nei presupposti che è un gioco in essere da oltre cinquant'anni, radicato, quindi, nelle abitudini degli appassionati, e che ha maturato un consolidato avviamento commerciale, che sarebbe inopportuno disperdere;

Vista la corrispondenza in data 30 novembre 2000 con la quale il Sottosegretario di Stato delle finanze con delega per i giochi ha espresso parere favorevole alla permanenza del concorso pronostici in parola;

Tenuto conto della direttiva del Ministro delle finanze del 29 dicembre 2000, concernente la proroga, a condizioni invariate, della gestione del concorso pronostici «Totip» per un periodo di sei mesi, strettamente necessario all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del concorso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

Ritenuto che l'interruzione della raccolta delle giocate relative al Totip comporterebbe anche una perdita economica per l'Erario e per l'Unire, ente beneficiario di quote di prelievo sulla raccolta stessa;

Ravvisata, pertanto, in considerazione del fatto che la convenzione con l'attuale gestore verrà a scadere il 31 dicembre 2000, la necessità di procedere alla proroga della vigente convenzione per un periodo di sei mesi, strettamente necessario all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del concorso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Proroga della gestione del concorso «Totip»

La gestione del concorso pronostici denominato «Totip» è prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore della Sisal S.p.a. per un periodo di sei mesi. A tal fine, continuano ad avere efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi e integrativi citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il direttore generale dei servizi generali e del personale
DELLE MONACHE

01A0521

DECRETO 4 gennaio 2001.

Disposizioni in materia di certificazione tributaria

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 36, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 36 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli adempimenti, dei controlli e delle attività che il soggetto incaricato deve eseguire annualmente per rilasciare la certificazione tributaria;

Visti i principi di revisione tributaria approvati dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 3 novembre 1999, dal Consiglio nazionale dei ragionieri il 1° ottobre 1999 e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 24 novembre 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere a riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «certificatori» i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2000, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

a) plusvalenze;

b) sopravvenienze attive;

c) interessi attivi;

d) proventi immobiliari;

e) minusvalenze;

f) sopravvenienze passive;

g) perdite su crediti;

h) accantonamenti rischi su crediti;

i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;

l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto 29 dicembre 1999.

3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

Art. 3.

1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2000, i certificatori inviano telematicamente al Dipartimento delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili.

Art. 4.

1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiara-

zioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria sarà riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

01A0520

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, unità di Milano. (Decreto n. 29120).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 27 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Sirti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a seicentocinquanta unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sirti S.p.a., codice ISTAT n. 31622, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 luglio 2000 al 5 novembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di seicentocinquanta lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano, unità ubicate sul territorio nazionale secondo lo schema riepigolativo allegato al verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, codice ISTAT n. 31622 (numero di matricola I.N.P.S. 4900652620), per il periodo dal 6 luglio 2000 al 5 novembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 giugno 2000, al Ministero del Lavoro, alla presenza del Dr. Francesco Moscelli e dell'Ing. Enrico Ceccotti della Segreteria del Ministro

TRA

L'Assolombarda nella persona del Rag. Gabriele Romei, che assiste la SIRTI S.p.A. nelle persone dei Sigg.ri: Dr. Mario Boccardi e Dr. Lorenzo Volpe

E

- La FIM-CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Angelo Mangino
- La FIOM-CGIL Nazionale rappresentata dal Sig. Evaristo Agnelli
- La UILM-UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Giovanni Sgambati

Assistite dal Cooordinamento Nazionale delle R.S.U..

Premesso che:

- la SIRTI S.p.A. ha avviato, in data 20.04.2000, la procedura di mobilità, ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91, per n. 550 unità;

- i dati consuntivi della media settimanale dei lavoratori sospesi nei semestri 6.7.1999 – 5.1.2000 e 6.1.2000 – 5.7.2000 interessati al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della Legge 176/98 sono rispettivamente 583 (anziché 760) e 460 (anziché 540), con residui di 177 unità nel 1° semestre e 80 nel 2° semestre;

- la situazione produttiva e di mercato, come già illustrato dalla Società nel corso degli incontri sindacali del 25.5.2000 (Assolombarda), 2.6.2000 (Unione Industriali di Roma), 22.6.2000 (Assolombarda) e 27.6.2000 (Ministero del Lavoro) determina, unitamente all'utilizzo di una serie di strumenti, come appresso specificati, la necessità di ricorso alla CIGS per un massimo di 650 unità,

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue

1. La SIRTI S.p.A. ritira la procedura di mobilità di cui in premessa e richiederà ai competenti organi del Ministero del Lavoro la proroga della CIGS, ex Lege 176/98 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quadrimestre 6.7.2000 – 5.11.2000;

2. Le OO.SS. nazionali firmatarie esprimono parere favorevole per la proroga della CIGS di cui al punto 1. Nel quadrimestre indicato saranno interessati al trattamento di cui sopra una punta massima di 650 unità con una media di lavoratori sospesi - per tutte le sedi/cantieri interessate- pari a n. 450 unità, tenuto presente che sussiste eccedenza di personale quantificabile nella misura di almeno il 20% dell'organico delle unità produttive interessate e che alcune di esse sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 del D.L. 148/93, convertito con modificazioni, nella Legge 236/93, nonché nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 (allegato n. 1).

Le OO.SS. si impegnano sin d'ora ad esprimere, nelle competenti sedi e per tutte le province interessate al provvedimento, il loro parere favorevole all'intervento della CIGS.
In relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative delle rispettive unità territoriali, le Parti convengono che la CIGS sarà effettuata a zero ore, per attività di produzione, con criteri di rotazione da esaminarsi in sede locale.
La collocazione dei lavoratori in CIGS avverrà previo godimento dei ratei di ferie residue e dei permessi annui retribuiti maturati.
L'azienda anticiperà, salvo buon fine, il trattamento economico di competenza dell'Ente previdenziale.
Le Parti si danno atto, con la stipula del presente accordo, di aver esperito, con esito positivo, a tutti gli effetti e per tutte le province interessate, la procedura di cui all'art. 5, comma IV, della Legge 164/75, la procedura di cui all'art. 1, commi VII e VIII, della Legge 223/91 e la procedura di cui all'art. 1, comma III, del D.L. 299/94 convertito, con modificazioni , nella Legge 451/94.

3. Gli strumenti di cui in premessa sono:

a) – trasferimenti volontari, da perfezionarsi entro il 30.9.2000, nelle aree di Milano (52 unità) di lavoratori in grado di ricoprire le seguenti posizioni professionali: installatori apparati (20 unità), giuntisti fibra ottica (20 unità), assistenti attività f.o. e misure (3 unità), progettisti rete ottica (3 unità) e coordinamento squadre l.c. e f.o. (6 unità); nell'area di Torino. (2 unità), progettisti rete ottica; nell'area di Mestre (1 unità): progettista rete ottica; nell'area di Varese/Como (20 unità): guardiafili (10 unità) e giuntisti rame (10 unità). Dopo tale data l'azienda procederà al trasferimento del personale idoneo.
b) – mobilità ordinaria, ex Lege 223/91, per un numero massimo di 450 unità, di cui alla tabella allegata n. 2, anche con una diversa distribuzione territoriale, nei termini di cui all'accordo sindacale sottoscritto in Assolombarda il 16.4.1999 ed alla lettera SIRTI P/RP-VLO/ba di pari data .
c) – ricollocazione esterna già prevista nell'accordo ministeriale del 13.3.2000 secondo modalità da definirsi entro il 31/7/2000.
d) – riconversione e riqualificazione professionale finalizzata a rendere polivalenti le attuali professionalità rispetto ai processi produttivi territoriali.

4. Le Parti effettueranno una verifica della situazione in sede ministeriale entro il 15.10.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO

ASSOLOMBARDA

FIM-FIOM-UILM Nazionali

Coordinamento sind. Naz. R.S.U.

SIRTI S.p.A.

ALLEGATO 1

TABELLA ESUBERI CIGS 6.7.2000 - 5.11.2000

	REGIONI/SEDI	organico al 31.5.2000	totale lav. Sospesi
LAZIO (staff)			
Sedi/Cantieri	Roma	203	5
TOSCANA			
Sedi/Cantieri	Calenzano/Firenze	139	32
LAZIO (unità territoriale)			
Sedi/Cantieri	Roma	458	50
	Frosinone	107	38
	Fondi/Latina	55	15
SARDEGNA			
Sedi/Cantieri	Sestu/Cagliari	207	65
	Tortolì/Macomer/Nuoro	126	55
	Sassari	9	4
PUGLIA			
Sedi/Cantieri	Bari	251	100
	Nardò/Lecce	52	10
CAMPANIA			
Sedi/Cantieri	Benevento	52	20
	Casandrino/Napoli	390	92
	Atena Lucana/Battipaglia/Salerno	129	24
CALABRIA			
Sedi/Cantieri	Castrovillari/Cosenza	89	45
	Marcellinara/Pianopoli/Catanzaro	90	30
SICILIA			
Sedi/Cantieri	C.Roccella/Palermo	192	30
	Acireale/Mineo/Motta S. Anast./Catania	173	35
TOTALE GENERALE		2.722	650

Somma punta massima province = 650

Media settimanale lavoratori sospesi = 450

ALLEGATO 2

TABELLA ESUBERI/MOBILITA' 6.7.2000 - 5.11.2000

REGIONI/SEDI		organico al 31.5.2000	lavoratori mobilità
LAZIO (staff)			
Sedi/cantieri	Roma	203	4
TOSCANA			
Sedi/cantieri	Calenzano/Firenze	139	30
LAZIO (unità territoriale)			
Sedi/cantieri	Roma	458	30
	Frosinone	107	30
	Fondi/Latina	55	10
SARDEGNA			
Sedi/cantieri	Sestu/Cagliari	207	50
	Tortolì/Macomer/Nuoro	126	50
	Sassari	9	1
PUGLIA			
Sedi/cantieri	Bari	251	75
	Nardò/Lecce	52	5
CAMPANIA			
Sedi/cantieri	Benevento	52	10
	Casandrino/Napoli	390	50
	Atena Lucana/Battipaglia/Salerno	129	20
CALABRIA			
Sedi/cantieri	Castrovillari/Cosenza	89	35
	Marcellinara/Pianopoli/Catanzaro	90	30
SICILIA			
Sedi/cantieri	C.Roccella/Palermo	192	10
	Acireale/Mineo/Motta S.Anast./Catania	173	10
TOTALE GENERALE		2.722	450

01A0306

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Aiellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Aielli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 30 settembre 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di L'Aquila, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Aiellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aielli (L'Aquila);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la designazione della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Aiellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aielli (L'Aquila), alla piazza Regina Margherita, costituita in data 26 aprile 1985, con atto a rogito notaio dott. Verio Broccoli di Celano (L'Aquila), omologato dal tribunale di Avezzano (L'Aquila) con decreto 27 maggio 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Attilio Mascioli, residente in Trasacco (L'Aquila), alla via Cavour n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0435

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Campo Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rosarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione datato 30 settembre 1999, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa agricola «Campo Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosarno (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la designazione della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Campo Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), alla via S. Antonio s.n., costituita in data 18 settembre 1991, con atto a rogito notaio Rita Tripodi di Delianova (Reggio Calabria), omologato dal tribunale di Palmi (Reggio Calabria),

con decreto del 17 ottobre 1991, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e l'avv. Paola Gargano residente in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), al viale delle Rimembranze n. 31, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0436

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 novembre 2000.

Proroga del termine per l'approvazione della progettazione esecutiva relativa al contratto di quartiere nel comune di Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 238 del 22 ottobre 1997 di approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati Contratti di quartiere;

Visto l'art. 2, comma 7, del bando di gara il quale stabilisce che: «a decorrere dalla data di stipula del protocollo d'intesa il comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento»;

Visto il protocollo d'intesa per l'attuazione del contratto di quartiere nel comune di Aosta, stipulato in data 27 aprile 2000, tra la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, l'ARER della Valle d'Aosta e il comune di Aosta;

Considerato che, conseguentemente, la scadenza del termine di centottanta giorni dalla data di stipula del protocollo d'intesa è fissata, nel caso in questione, al giorno 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2000 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria per gli eventi alluvionali succedutesi a partire dal 13 ottobre 2000;

Viste le note in data 19 e 24 ottobre 2000 con le quali il comune di Aosta ha chiesto la proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 7, del bando di gara per la realizzazione del contratto di quartiere, motivando tale richiesta con le particolari condizioni di estremo disagio provocate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 13 ottobre 2000 che hanno impedito allo stesso comune di porre in essere gli adempimenti necessari per l'approvazione del progetto esecutivo entro il termine previsto del 24 ottobre 2000;

Considerata l'opportunità di concedere una proroga di novanta giorni al termine fissato dal bando di gara per la redazione e l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di edilizia sperimentale compreso nell'ambito del contratto di quartiere da realizzare nel comune di Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2, comma 7, del bando di gara per la redazione e l'approvazione della progettazione esecutiva relativa all'intervento sperimentale di edilizia sovvenzionata ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma di recupero urbano denominato contratto di quartiere è prorogato, per il comune di Aosta, fino al 24 gennaio 2001.

Art. 2.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione alla Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 106

01A0504

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33, legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772, in data 28 gennaio 1998, con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1975/2000 del 12 dicembre 2000, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto a questa direzione di emettere il provvedimento di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 7 dicembre 2000, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, con conseguente chiusura degli sportelli al pubblico, per assemblea sindacale del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 7 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 2 gennaio 2001

p. *Il direttore regionale:* GREGGIO

01A0465

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000.

Accordo-quadro tra il Ministro della pubblica istruzione e le regioni in materia di istituti professionali, di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Provvedimento n. 1098).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della citata legge n. 59 del 1997;

Visti gli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al trasferimento dallo Stato alle regioni di istituzioni di istruzione professionale;

Visto l'art. 142, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto n. 112 del 1998, che riserva allo Stato «l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'art. 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000, con il quale, in attuazione dei citati articoli 141 (comma 1) e 144 (comma 2) del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono stati individuati e trasferiti alle regioni gli indirizzi di studio dell'arte bianca e degli orafi e le relative istituzioni e corsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, riguardante i beni, le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali di cui ai citati articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto in particolare, l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000, secondo il quale, sulla base di accordi conclusi in sede di questa Conferenza, gli uffici scolastici insistenti nei territori in cui sono insediate le istituzioni di cui all'art. 1 del decreto stesso, definiscono con le regioni destinatarie dei trasferimenti l'attivazione di appositi corsi integra-

tivi, in conformità di quanto previsto dall'art. 142, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, recante norme in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti scolastici;

Vista la legge n. 9 del 20 gennaio 1999, relativa all'innalzamento dell'obbligo scolastico e il relativo regolamento attuativo n. 323 del 1999;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, e in particolare l'art. 68, relativo all'istituzione dell'obbligo formativo sino a diciotto anni;

Visto il regolamento di attuazione del soprarichiamato art. 68, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, anche attraverso attività di integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale;

Vista la legge n. 30 del 10 febbraio 2000, sul riordino dei cicli di istruzione, che prevede una complessiva revisione degli ordinamenti e dei *curricula* scolastici;

Visto l'art. 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, avente ad oggetto il trasferimento nelle competenze statali di personale amministrativo e ausiliario degli enti locali;

Considerato che, in attesa della compiuta definizione del processo di riordino del sistema scolastico e formativo e, in particolare, nelle more dell'attuazione della riforma dei cicli, appare opportuno attivare forme di integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale;

Ritenuto in particolare che la soluzione volta a garantire il vigente assetto degli ordinamenti e dei *curricula* (scansione quinquennale articolata su un triennio di qualifica e su un biennio post-qualifica) delle istituzioni e corsi di studio sopra menzionati rende possibili agli alunni il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, nonché, in costanza di talune condizioni, qualifiche regionali spendibili nel mercato del lavoro;

Tenuto conto delle istanze rappresentate dalle regioni interessate;

Considerato che l'adozione del sistema integrato è uno strumento idoneo a tutelare le legittime aspettative dell'utenza e delle realtà territoriali interessate, nonché a preservare un prezioso patrimonio di esperienze e professionalità;

Ritenuto che l'attuazione del sistema integrato debba trovare previsione nell'ambito di un accordo quadro tra Ministero della pubblica istruzione e regioni, e a livello locale, attraverso intese stipulate fra i soggetti interessati (regioni, enti locali, uffici scolastici periferici ed istituzioni scolastiche);

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso il 6 dicembre 2000, dal commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nel corso della seduta del 6 dicembre 2000 (rep. atti n. 375/CU);

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che Governo, regioni e province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

1) il Ministero della pubblica istruzione, in attesa della definizione del complessivo disegno di riforma del sistema scolastico e formativo ed in particolare dell'attuazione del riordino dei cicli, d'intesa con le regioni e le province interessate, assume il compito di attivare, tra i soggetti interessati, specifiche forme di integrazione tra sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, presso le istituzioni e i corsi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000 e 26 maggio 2000;

2) nelle linee del presente accordo quadro, l'integrazione tra i suddetti sistemi si caratterizzerà, a livello locale attraverso appropriate intese tra i soggetti interessati (regioni, enti locali, uffici scolastici periferici ed istituzioni scolastiche);

3) per le finalità di cui al punto 1), il Ministero della pubblica istruzione, assume per conto delle regioni e delle province interessate la gestione delle istituzioni e dei corsi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2000 e 26 maggio 2000;

4) la gestione delle istituzioni e dei corsi in questione verrà assicurata dal Ministero della pubblica istruzione con le risorse individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.

Eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie in relazione alla consistenza della popolazione scolastica e delle classi e dei corsi rimarranno a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, 6 dicembre 2000

Il presidente: LOIERO

Il segretario: CARPANI

01A0516

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000.

Accordo-quadro tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome per l'individuazione delle modalità procedimentali di trasferimento in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. (Provvedimento n. 1099).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore dei minorati civili;

Visto l'art. 7 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede che il Ministero dell'interno, per mezzo delle prefetture, presti attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti, nonché di consulenza, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo e che a tal fine è prevista altresì la possibilità di stipulare accordi tra regioni e prefetture;

Visto lo schema di accordo-quadro in oggetto, trasmesso il 6 dicembre 2000, dal commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nel corso della seduta del 6 dicembre 2000 (rep. atti n. 373/CU);

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che Governo, regioni e province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo nei termini sottoindicati tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

1) le prefetture riceveranno direttive dal Ministero dell'interno al fine della stipula di accordi con le regioni per regolamentare la graduale operatività delle funzioni trasferite e per garantire alle regioni i necessari apporti operativi non oltre la data del 31 dicembre 2001.

2) le prefetture e le regioni, provvederanno ad individuare i carichi di lavoro, pianificando i tempi occorrenti per la definizione dei relativi procedimenti.

A tal fine le prefetture quantificano le diverse tipologie dei procedimenti non ancora definiti alla data del 31 dicembre 2000 (procedimenti perfezionati ma privi del decreto concessorio, procedimenti tuttora in istruttoria, istanze pervenute in prefettura per le quali non è stata ancora avviata l'istruttoria).

Dovrà essere altresì quantificato il contenzioso in atto;

3) nelle sedi provinciali, ove alla data del 31 dicembre 2000, si riscontri la presenza di un elevato numero di procedimenti non definiti, dovranno essere individuate, nell'ambito degli accordi locali da sottoscrivere, forme organizzative e sinergiche finalizzate alla definizione dei procedimenti in corso;

4) le prefetture e le regioni individueranno le necessarie metodologie al fine di garantire l'adeguata istruzione al personale degli enti concessori, incaricato di svolgere i compiti connessi alla trattazione della materia.

Il Ministro dell'interno fornirà alle regioni, per il tramite delle prefetture capoluogo, il materiale documentale utile per la corretta gestione del servizio;

5) le prefetture e le regioni, nell'ambito delle risorse umane e strumentali, reciprocamente conferite al servizio, individueranno adeguate forme di collaborazione finalizzate ad ottimizzare la funzionalità del servizio stesso, sotto il profilo organizzativo ed operativo.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, e per un periodo non superiore a sei mesi, potranno essere utilizzate le strutture delle prefetture già precedentemente adibite allo svolgimento di tale servizio, al fine di garantire l'iniziale funzionalità gestionale da parte degli enti concessori;

6) gli archivi «storici» delle prefetture dovranno essere trasferiti alle regioni sulla base delle intese da concordarsi in sede locale, finalizzate prioritariamente a garantire l'uniformità in ambito regionale.

Tale trasferimento non avverrà prima del 30 giugno 2001, salvo diverse intese volte a prevedere il passaggio in epoca precedente;

7) il trasferimento degli archivi «correnti», predisposto con gli stessi criteri e modalità previsti al precedente punto 6) sarà effettuato dopo che le regioni avranno individuato e rese operative le sedi deputate allo svolgimento dell'attività concessoria e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2001;

8) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni dettate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Roma, 6 dicembre 2000

Il presidente: LOIERO

Il segretario: CARPANI

01A0517

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000.

Accordo-quadro tra le regioni e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Provvedimento n. 1097).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'accordo sancito, nel corso dell'odierna seduta, tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione delle modalità procedimentali di trasferimento in materia di funzione di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (rep. atti n. 1099);

Considerato che è necessario addivenire ad un accordo-quadro tra l'Istituto nazionale per la previdenza sociale che, ai sensi del comma 1 dell'art. 130, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolge la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili e le regioni che, ai sensi del richiamato art. 130, sono titolari della funzione concessoria;

Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso il 6 dicembre 2000 dal commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza è stata apportata una modifica al punto 3 del presente schema di accordo e che la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 (rep. atti n. 376/CU);

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che Governo, regioni e province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce

il seguente accordo nei termini sottoindicati tra l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

nella fase transitoria di cui all'accordo quadro tra le regioni ed il Ministro dell'interno, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale assicura la continuità delle modalità di collaborazione già in essere con il Ministero dell'interno;

nella fase a regime, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale assicura tutte le attività di erogazione successive al provvedimento di concessione così come esemplificato nella allegata tabella allegata al presente accordo;

in sede locale, regioni ed enti locali potranno stipulare con l'INPS ulteriori accordi per meglio definire le modalità operative di gestione delle funzioni di rispettiva competenza.

Roma, 6 dicembre 2000

Il presidente: LOIERO

Il segretario: CARPANI

ALLEGATI

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE FASI E DEGLI ATTORI NELL'ATTUALE PROCESSO DI INVALIDITÀ CIVILE

1. ATTIVITÀ PER LA PRIMA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE.

	Attività	*Modello attuale*
1.01	Accertamento sanitario	ASL
1.02	Istruttoria e accertamento requisiti amministrativi	Prefettura
1.03	Emissione decreto o provvedimento	Prefettura
1.04	Acquisizione elementi per liquidazione	Prefettura
1.05	Trasmissione elementi per liquidazione	Prefettura
1.06	Ricezione elementi per liquidazione	INPS
1.07	Perfezionamento istruttoria	INPS
1.08	Calcolo della prestazione	INPS
1.09	Emissione documenti	INPS
1.10	Emissione ordinativo di pagamento	INPS

2. ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE CON EFFETTI MONETARI.

	Attività	*Modello attuale*
2.11	Accertamento sanitario (nei casi di revisione per aggravamento dello stato invalidante)	ASL
2.12	Istruttoria e accertamento requisiti amministrativi	Prefettura
2.13	Emissione decreto o provvedimento	Prefettura
2.14	Acquisizione elementi per riliquidazione	Prefettura
2.15	Trasmissione elementi per riliquidazione	Prefettura
2.16	Ricezione elementi per riliquidazione	INPS
2.17	Perfezionamento istruttoria	INPS
2.18	Rideterminazione della prestazione	INPS
2.19	Emissione documenti	INPS
2.20	Gestione dei conguagli	INPS
2.21	Emissione ordinativo di pagamento	INPS
2.22	Recupero prestazioni indebite	INPS

3. ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE CON EFFETTI NON MONETARI.

	Attività	*Modello attuale*
	—	—
3.23	Acquisizione elementi in variazione	Prefettura INPS
3.24	Trasmissione elementi in variazione	Prefettura
3.25	Ricezione elementi in variazione	INPS
3.26	Inserimento variazione nel S.I. INPS	INPS

4. ATTIVITÀ PER LA RICOSTITUZIONE A CARATTERE GENERALE DELLA PRESTAZIONE (ADEGUAMENTI PERIODICI ANNUALI E APPLICAZIONI SPECIFICHE DI LEGGE).

	Attività	*Modello attuale*
	—	—
4.27	Adeguamento o rideterminazione della prestazione	INPS
4.28	Trasmissione elementi adeguati o rideterminati	—
4.29	Emissione comunicazioni e certificazioni	INPS
4.30	Emissione e accreditamento mensile ordinativo di pagamento aggiornato	INPS

5. ATTIVITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEI RATEI AGLI EREDI.

	Attività	*Modello attuale*
	—	—
5.31	Istruttoria e accertamento del diritto	Prefettura
5.32	Emissione decreto o provvedimento	Prefettura
5.33	Acquisizione elementi per la liquidazione dei ratei	Prefettura
5.34	Trasmissione elementi per la liquidazione	Prefettura
5.35	Ricezione elementi per la liquidazione	INPS
5.36	Perfezionamento istruttoria	INPS
5.37	Calcolo delle somme dovute	INPS
5.38	Emissione documenti e comunicazioni	INPS
5.39	Emissione dispositivo di pagamento	INPS

01A0518

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le Scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto l'art. 38 comma 2 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento della regione Friuli-Venezia Giulia nella riunione direttoriale 24 maggio 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 novembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Ordinamento degli studi

Art. 1.

La scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 4.

Il corso ha durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti Aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di scienze chirurgiche specialistiche.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

TABELLA *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area propedeutica generale

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.

Area propedeutica clinica

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualità che possono presentarsi nell'esercizio dell'attività chirurgica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica.

Area clinica complementare

Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica.

Settori: F10 Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica

Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialità.

Settori: F08B Chirurgia plastica.

Area disciplinare metodologie complementari

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attività chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica.

TABELLA *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di:

a) aver frequentato un reparto di Chirurgia generale e/o Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;

b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

2) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

3) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 21 dicembre 2000

p. *Il rettore:* COSSAR

01A0236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla legge 23 ottobre 2000, n. 317, recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000».

Nel supplemento ordinario n. 180/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000, nel quale è stata pubblicata la legge citata in epigrafe, deve intendersi pubblicato, subito dopo la pagina 229, di seguito alle tabelle contenute nell'allegato 2 e prima dei «Lavori preparatori», il seguente allegato 3 previsto dall'art. 4, comma 1, della legge medesima.

ALLEGATO 3

MODIFICHE ALLA TABELLA *A* ALLEGATA ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 489, CONCERNENTE LE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 PER LE QUALI IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE.

La voce «Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» è sostituita dalla seguente:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Tesoro:

3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 2913);

3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937);

3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e Bei» (cap. 2960, 2962 e 2963);

3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 2982 e 2987);

3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 3017, 3026 e 3027).

Ragioneria Generale dello Stato:

7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 3700);

7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 3813);

7.1.2.12 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 3841, 3842 e 3843);

7.1.4.1. «interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4560).

01A0580

.MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, in Fabriano

Con provvedimento del 6 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, via Don Riganelli n. 36, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

La Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con delibera del 19 dicembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 19 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A0507

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9404
Yen giapponese	111,28
Corona danese	7,4671
Lira Sterlina	0,63850
Corona svedese	8,9270
Franco svizzero	1,5283
Corona islandese	80,11
Corona norvegese	8,2270
Lev bulgaro	1,9525
Lira cipriota	0,57743
Corona ceca	35,317
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,05
Litas lituano	3,7625
Lat lettone	0,5806
Lira maltese	0,4106
Zloty polacco	3,8680
Leu romeno	24744
Tallero sloveno	214,5294
Corona slovacca	43,721
Lira turca	632233
Dollaro australiano	1,6930
Dollaro canadese	1,4196
Dollaro di Hong Kong	7,3345
Dollaro neozelandese	2,1052
Dollaro di Singapore	1,6354
Won sudcoreano	1207,47
Rand sudafricano	7,4480

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0581

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione A.J. Zaninoni», in Bergamo

Con decreto ministeriale del 20 dicembre 2000 la «Fondazione A.J. Zaninoni», con sede in Bergamo, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 1º maggio 2000, numero repertorio 9855/695, a rogito del dott. Filippo Calarco, notaio in Bergamo.

01A0509

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazione della denominazione della società francese «Cardif Société Vie S.A.» in «Cardif Assurance Vie S.A.», in Parigi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia della modificazione, con effetto 13 ottobre 2000, della denominazione sociale della società francese «Cardif Société Vie S.A.», con sede in Avenue Kléber n. 5 - 75116 Parigi - Francia - e con rappresentanza generale per l'Italia in Largo Toscanini n. 1 - 20122 Milano, in «Cardif Assurance Vie S.A.».

01A0511

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 26, prima colonna, art. 1, al quinto rigo, dove è scritto: «... o per cause che *determinano* successione a titolo universale.», leggasi: «... o per cause che *determinino* successione a titolo universale.»;

alla pag. 27, prima colonna, art. 6, al penultimo rigo, dove è scritto: «... mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale...», leggasi: «... mediante avvisi *pubblicati* su quotidiani a diffusione nazionale...»;

alla pag. 28, prima colonna, art. 14, all'ultimo periodo, dove è scritto: «Gli interessi, calcolati su base *trimestrale* con il criterio...», leggasi: «Gli interessi, calcolati su base *bimestrale* con il criterio...».

01A0421

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651015/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.